



**COPIA**

## **COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO**

### **DELIBERAZIONE N. 19/2015**

#### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU E TASI  
PER L'ANNO 2015.

*L'anno duemilaQUINDICI addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 11,30 nella Residenza Comunale.*

*Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell'Ente.*

*All'appello risultano:*

		<b>presente</b>	<b>assente</b>
1	<b>BORASIO Paolo</b>	Si	No
2	<b>COLLETTI Gianluca</b>	No	Si
3	<b>CANEPARI Riccardo</b>	Si	No
4	<b>PASINO Chiara</b>	No	Si
5	<b>SCIUTTO Elio</b>	Si	No
6	<b>TRAVERSO Valentino</b>	Si	No
	<b>Totale</b>	4	2

*Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Valentino Traverso, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.*

*Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dr. Vincenzo SCIBETTA, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267.*

Invitata dal PRESIDENTE, la signora Daniela INTORCIA, responsabile dei Servizi Finanziari, riferisce delle difficoltà ad assicurare il finanziamento delle iniziative che l'Amministrazione intende realizzare anche nell'esercizio 2015

La riduzione delle spese tra le quali più significative quelle conseguenti la sospensione dell'attività del micro-nido e l'avvio della gestione associata del servizio finanziario, non sono sufficienti a garantire le occorrenti risorse.

Appare pertanto opportuno assumere provvedimenti che consentano l'aumento delle entrate che, riguardo l'IMU e la TASI, possono conseguirsi in misura significativa solo se operino sui proprietari di terreni agricoli attualmente soggetti all'imposta IMU con aliquota base del 7,60 ‰

La mancata assunzione di adeguati provvedimenti renderà difficoltoso conseguire l'equilibrio del bilancio e gli obiettivi del patto di stabilità interno, inducendo a comportamenti gestionali di contenimento delle spese correnti nei limiti finanziabili; eventuali ulteriori esigenze potranno venire fronteggiate mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile.

Al termine della relazione il PRESIDENTE invita i consiglieri a pronunciarsi in merito.

Il consigliere Riccardo CANEPARI comprende le esigenze delle finanze comunali ma reputa che gli agricoltori siano già stati eccessivamente penalizzati dall'assunzione di provvedimenti governativi che hanno ridotto i loro redditi. L'assoggettare ad IMU terreni prima esenti costituisce un onere non indifferente; l'aumento dell'aliquota aggraverebbe ulteriormente l'onere;

Il SINDACO Paolo BORASIO osserva che un onere analogamente gravoso già incombe su tutti i proprietari dei fabbricati e dei terreni non agricoli nei cui confronti sarebbe ingiustificato l'applicazione ai terreni agricoli dell'aliquota base:

Si susseguono gli interventi dei consiglieri Elio SCIUTTO e Valentino TRAVERSO che concordano sull'opprimente gravame fiscale e sull'opportunità di evitare riduzioni dei servizi comunali, già ora contenuti rispetto al pieno soddisfacimento delle esigenze della comunità. Necessario pertanto reperire le occorrenti risorse

In mancanza di ulteriori interventi il Presidente invita il Consiglio ad approvare la deliberazione nei termini risultanti dalla proposta agli atti emendata con riferimento all'aliquota di assoggettamento ad IMU dei terreni agricoli.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** l'esposizione del funzionario relatore e di quanti intervenuti;

**VISTA** la proposta di deliberazione agli atti nei seguenti termini a seguito il concordato emendamento;

**VISTO** quanto disposto dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) in ordine la istituzione e disciplina della l'imposta unica comunale. In particolare:

– il comma 639, distinguendo le diverse componenti della IUC, dispone:

« Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »

– il comma 669 e seguenti in ordine alle aliquote della TASI dispone:

« 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota »

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;<sup>(3)</sup>

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

– i commi 703 e seguenti e successive modificazioni, in ordine all'IMU. In particolare

– il comma 707, lett. d) secondo cui

« 10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». »

– il comma 708, secondo cui

« A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria ..... relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale »

**RICHIAMATE** in ordine all'IMU le disposizioni previgenti disciplinanti l' imposta ed in particolare:

– l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, ai commi indicati, testualmente recitano:

« 6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. »

**RICHIAMATE** altresì le disposizioni dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili » nonché quelle dettate dal Regolamento comunale « per la disciplina dell'imposta unica comunale. Disposizioni concernenti l'Imposta Municipale Propria (I M U) »

**VISTI** infine:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
« 169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.* »
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015 il quale dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione al 30 luglio 2015;

**VISTO** lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2015 e considerata la necessità di recuperare almeno parzialmente le decurtazioni delle risorse operate dall'Erario rispetto l'anno 2013;

**CONSIDERATO** l'andamento del gettito dell'IMU e della TASI conseguito nell'anno 2014 e ritenuto di confermare anche per il 2015 la disciplina tariffaria e regolamentare già vigente

In particolare si reputa opportuno:

- rinnovare l'alternatività fra le due imposte di modo che i contribuenti soggetti ad una siano esenti dall'altra;
- confermare le aliquote di assoggettamento all'IMU dei fabbricati nella misura già prevista nell'anno 2014;
- definire, a seguito l'assoggettamento all'IMU dei terreni prima esenti poiché considerati collinari, l'aliquota da applicare da parte dei coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e da parte di altri;
- confermare l'applicazione della TASI alle sole abitazioni principali nonché l'aliquota e detrazione già vigente nell'anno 2014;

**VISTI** i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», circa la regolarità tecnica nonché sulla regolarità contabile in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e riportati come di seguito:

***Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti.***

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Vincenzo Scibetta

***Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Rag. Daniela INTORCIA

Astenutosi il consigliere Riccardo CANEPARI, con tre voti favorevoli palesemente espressi;

## **D E L I B E R A**

- 1) determinare le aliquote dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, da applicare nell'anno 2015 nelle misure indicate nel sotto riportato prospetto:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti	9,60
2	Terreni agricoli diversi da quelli ricompresi le precedente gruppo 1)	8,60
3	Abitazione principale rientranti nelle categorie A/1 e a/8 e relative pertinenze rientranti nelle categorie C/2, C/6, C/7	5,00
4	Altri fabbricati ed immobili soggetti ad imposta, compresi le aree fabbricabili, diversi da quelli ricompresi nei suindicati gruppi	10,10

- 2) confermare per l'anno 2015 le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) fissare per l'anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	unità immobiliare adibita ad abitazione principale diverse dal quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze .....	2,50
2	unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parenti in linea retta entro il primo grado del titolare di dritto reale e da questo concessa in comodato gratuito, qualora ricorrano le circostanze previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU per l'assimilazione all'abitazione principale .....	2,50
3	fabbricati rurali ad uso strumentale .....	1,00
4	regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle precedenti classificazioni .....	0

- 4) determinare nel 30 % dell'imposta la quota dovuta dall'occupante comodatario nei casi previsti al punto 2 della tabella riportata al punto 3) del dispositivo. La restante quota grava sul titolare del diritto reale comodante;
- 5) in applicazione dell'art. 9 del regolamento comunale relativo alle « Disposizioni concernenti l'istituzione e l'applicazione della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) » riconoscere la detrazione dall'imposta TASI dovuta per l'abitazione principale di €uro 25,00 per ciascun figlio minore di 18 anni presenti nel nucleo familiare del contribuente;
- 6) prendere atto che copia della presente deliberazione:
- sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
  - ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

IL PRESIDENTE  
F.to Valentino Traverso

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo Scibetta

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 26/08/2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 10/09/2015

Dalla Residenza Comunale, li 26/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Si certifica che la sopraestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_, essendo stata pubblicata a fare data dal \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA

Per copia conforme ad uso amministrativo.  
Castelletto Monferrato, li 26/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Vincenzo SCIBETTA